


IL PUNTO DI MAURO MASI*

Farmaci, brevetti a lunga durata

Come è noto, la querelle sui brevetti di farmaci salva vita si è riaccesa in questi ultimi tempi in relazione alla fruibilità dei vaccini contro il Covid 19. Ce ne siamo occupati più volte in questa rubrica evidenziando le ragioni di chi ritiene che il diritto alla salute individuale e pubblica faccia premio su ogni altra tutela e le ragioni di chi ritiene che senza la protezione assicurata dall'esclusività brevettuale si bloccherebbe l'innovazione e la spinta del sistema a produrre nuovi farmaci. È una dicotomia che può trovare una composizione solo in funzione di un interesse pubblico prevalente ma che non può mettere in discussione, come fatto da alcuni, la bontà del sistema brevettuale. Il brevetto è, infatti, un diritto esclusivo concesso per l'invenzione di un prodotto o di un processo; ossia di un modo nuovo e originale di fare qualche cosa o di offrire una nuova soluzione tecnica a un problema. Il brevetto garantisce al suo titolare protezione per l'invenzione, nel

senso che questa non potrà essere commercialmente realizzata, usata e/o distribuita senza il consenso del titolare stesso. La protezione ha durata temporale usualmente di 20 anni. Dopo questo periodo l'invenzione entra nel dominio pubblico, nel senso che il titolare perde il suo diritto esclusivo sulla stessa, che pertanto diviene commercialmente sfruttabile da chiunque. Nei paesi dell'Unione europea esistono attualmente tre tipi di brevetto: il brevetto nazionale rilasciato dal competente ufficio brevetti del singolo Stato (in Italia l'Uibm, Ufficio italiano brevetti e marchi), sulla base della legislazione nazionale, la cui efficacia è

limitata al territorio del singolo Stato e, in caso di controversia, è competente il giudice nazionale. Il brevetto europeo, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera (Epo) è efficace nell'ambito degli Stati membri indicati dal titolare del brevetto e per la protezione dello stesso si applica la disciplina nazionale dei singoli Stati; dal 1° giugno di quest'anno, c'è poi il brevetto europeo unitario che permette di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei (17) Paesi Ue che hanno ratificato l'accordo costitutivo. Tale brevetto non sostituisce, ma si affianca alla tutela nazionale e a quella dell'Epo. Negli Stati Uniti la legge sui brevetti è stata riformata pochi anni fa ed è concettualmente simile, in termini di criteri generali, a quella europea. C'è da dire che l'esplosione di Internet ha avuto riflessi anche sul sistema ora descritto, tant'è che da più parti si è proposto di pensare a una durata diversa della protezione brevettuale in relazione ai diversi prodotti e cioè più breve per i settori caratterizzati da più veloce innovazione come quello dei computer, high tech, nanotecnologie ecc. e più lunga per i settori dove l'innovazione è più lenta e dispendiosa. E qui viene da tutti citato proprio l'esempio del settore farmaceutico in cui, per tornare al nostro quesito iniziale, la protezione brevettuale lunga è ritenuta, a tutt'oggi, indispensabile.



Mauro Masi

**delegato italiano
alla Proprietà intellettuale
Contatti: mauro.masi@bancafucino.it*

— © Riproduzione riservata —

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

